Civile Ord. Sez. 5 Num. 27516 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA
Data pubblicazione: 21/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9159/2023 R.G. proposto da:

Agenzia Delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Elefantino Sport S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Giuttari

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6906/2022 depositata il 20/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal Consigliere Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA

1. La società Elefantino Sport s.r.l. proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento conseguente a due cartelle di pagamento: n. 071/2012/01016705/54/000 e n. 071/2018/00546873/49/000, per omesso pagamento dell'imposta TARSU dovuta al comune di Pozzuoli per le annualità 2009, 2010, 2012 e 2014.

A sostegno del ricorso, la contribuente aveva dedotto l'illegittimità dell'intimazione per sopravvenuto annullamento di una delle cartelle ad essa sottese e, per l'altra, l'omessa notifica dell'atto prodromico.

I giudici di primo grado avevano accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo il già avvenuto annullamento della cartella avente il numero 071/2018/00546873/49/000 e ritenendo, invece, che la cartella recante il numero 071/2012/01016705/54/000 fosse stata regolarmente notificata.

Conseguentemente, la pretesa tributaria veniva annullata solo con riguardo alla prima cartella, mentre ne veniva confermata la validità in ordine alla seconda.

Avverso la predetta sentenza, proponeva appello la società contribuente, con riguardo al mancato accoglimento della domanda in merito alla pretesa tributaria oggetto della cartella n. 071/2012/01016705/54/000, sostenendo che la presunta notifica della successiva intimazione eseguita in data 24.5.2016 non fosse valida, in quanto eseguita a un indirizzo PEC non inserito in pubblici elenchi, per cui deduceva che la mancanza di valida notifica aveva determinato, come conseguenza, l'intervenuta prescrizione. Chiedeva, quindi, l'annullamento in toto dell'intimazione di pagamento impugnata.

L'appello veniva accolto, ritenendosi inesistente la notifica dell'ingiunzione eseguita a mezzo PEC in data 24.5.2016, in quanto proveniente da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi, reputando quindi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

prescritto il credito di cui alla citata cartella n. 071/2012/01016705/54/000.

Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso da ADER, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la società contribuente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la prima censura è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento alla validità della notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento eseguita il 24.5.2016, proveniente da un indirizzo univocamente riconducibile all'Agente della riscossione.

La sentenza della C.T.R. risulterebbe errata laddove ha dichiarato l'invalidità della predetta notifica della precedente intimazione di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non presente nei pubblici registri.

2. Con la seconda censura si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2948 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

In particolare, la sentenza della C.T.R. sarebbe viziata laddove ha ritenuto maturato il termine di prescrizione quinquennale sul presupposto della mancanza di atti interruttivi.

Si censura il seguente passaggio motivazionale: "Ne consegue l'annullamento della cartella n. 071/2012/01016705/54/000, essendo nel frattempo intervenuta prescrizione, per mancato intervento di valido atto interruttivo".

3. Le doglianze possono essere trattate congiuntamente e sono fondate.

In particolare, ferma l'avvenuta ricezione dell'atto, il giudice di appello ha ritenuto inesistente la notifica del 24.5.2016 della relativa ingiunzione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di pagamento perché effettuata da (e non verso) un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri.

Senonchè, la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., n. 15979 del 18 maggio 2022; Cass., Sez. L, n. 23731 del 22 agosto 2025, non massimata; Cass., Sez. 6-L, n. 31160 del 21 ottobre 2022, non massimata) ha chiarito che non può essere dichiarata la nullità la notifica di un atto giudiziario effettuata da un ente pubblico utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che:

- la più stringente regola di cui all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;

- ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005;

- in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.

Trova quindi applicazione il principio affermato da Cass. n. 28173/2025 (preceduta da Cass. n. 18684/2023) secondo cui la notifica di un atto, anche di natura impositiva, predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata, quale mittente, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla se ha raggiunto il proprio scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., consentendo al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla relativa provenienza e all'oggetto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.1. In applicazione di tale principio, va preso atto che parte ricorrente non ha negato l'effettiva consegna della notifica telematica nella propria casella di posta elettronica della predetta ingiunzione, eseguita il 24.5.2016, come pure risultante dalla relativa ricevuta (rac) scannerizzata nel ricorso, il che consente di ritenere raggiunto lo scopo della notifica.

3.2. Stante, dunque, la valida notifica dell'atto, consegue l'avvenuta interruzione del termine quinquennale di prescrizione per effetto della citata intimazione notificata il 24.5.2016 (e non impugnata) e poi della successiva intimazione oggetto del presente giudizio, notificata il 18.12.2019.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, respingendo, per quanto ora ancora occupa, il ricorso originario con riferimento alla cartella n. 07120120101670554000.

5. La finale reciproca soccombenza, con riguardo all'originaria domanda articolata in più capi (le due distinte cartelle concernenti differenti pretese), giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio (cfr. Cass. n. 25839/2025; Cass. n. 11072/2024; Cass. n. 13212/2023).

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente con riferimento alla cartella n. 07120120101670554000.

Compensa per intero le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2026.

Il Presidente

Ugo Candia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale